

ALLEGATO I

Indicazioni tecniche e operative per la gestione dei controlli i cui esiti sono utilizzabili al fine della condizionalità

1) Relativamente all'attività di controllo dell'anno 2013

Verbali di controllo

a) La DGAGRI ha sottolineato che i verbali contenenti casi di non conformità non sono stati inviati ad AGEA entro un mese dalla loro conclusione mentre i verbali che non riportano casi di irregolarità non sono stati resi direttamente accessibili ad AGEA.

Dal punto di vista applicativo é necessario, nel caso dei controlli sugli atti A6, A7, A8, C16, C17 e C18 (anagrafe e benessere), che i verbali contenenti non conformità siano inseriti nell'applicativo Controlli (www.ventinfo.sanita.it) al termine della registrazione dei dati delle check list, tramite download del pdf del verbale completo. Per conclusione dei verbali si intende la chiusura amministrativa degli stessi (compresa la verifica della attuazione di quanto richiesto con eventuali prescrizioni).

Per quanto riguarda il caso dei verbali non contenenti non conformità è stato concordato con AGEA di mantenere la decisione di non far registrare le suddette check list nel sistema (ma solamente le informazioni base del controllo compilando in aggiunta anche i campi "Totale capi presenti in allevamenti" e "Totale capi controllati"). Di contro AGEA, sulla base delle informazioni sui controlli registrate nel sistema e rese direttamente accessibili alla stessa, selezionerà un campione di controlli con esito positivo di cui richiederà alle Regioni l'invio dei relativi verbali al fine di procedere ad una verifica a campione sugli stessi e segnalare eventuali incongruenze tecniche.

Inoltre è necessario verificare se per quanto attiene i controlli 2013 è stato effettuato il download dei pdf di tutti i verbali contenenti non conformità nell'applicativo Controlli (www.ventinfo.sanita.it). In caso negativo si prega di voler informare lo scrivente Ministero per concordare specifiche soluzioni operative.

b) La DGAGRI ritiene che non vi è alcuna prova che tutti gli aspetti dell'ATTO B11 (sicurezza alimentare) siano stati oggetto di controllo, come previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Entro il 15 novembre p.v. sarà completata la predisposizione della specifica funzionalità informatica per la registrazione degli esiti dei controlli dell'Atto B11 secondo il modello di check list allegato al protocollo (check list Veneto) Nel frattempo si invitano le Regioni a compilare l'allegato Tracciato record esiti controlli Atto B11 corredandolo dei pdf delle check list (nel caso in cui le abbiano adottate) ovvero dei verbali di controllo **limitatamente alle situazioni in cui sono state riscontrate non conformità**. Si prega di voler assicurare la corrispondenza tra ciascuna riga del file Excel con il relativo file pdf del verbale (o check list di controllo) e di inviare il tutto tramite posta elettronica agli organismi pagatori (nel caso di Agea a: p.antonioni@agea.gov.it e Paola.DiProspero@sin.it). La trasmissione dei suddetti verbali va effettuata entro 15 giorni dalla chiusura amministrativa del verbale stesso.

2) Relativamente all'attività di controllo dell'anno 2014

Al fine di risolvere alcune criticità rilevate dalla DGAGRI si forniscono le seguenti indicazioni da tener presenti nel corso dello svolgimento dell'attività di controllo per l'anno 2014.

a) *Campione aziende da sottoporre a controllo*

Come è noto il campione complessivo delle aziende da controllare deve contenere un sottoinsieme di aziende che viene estratto dalla cosiddetta popolazione di condizionalità cioè da tutte le aziende che hanno fatto domanda di premio per l'anno in cui si effettua il controllo. AGEA fornisce alla BDN i dati sulla popolazione di condizionalità. Detti dati per il 2014 saranno visualizzabili nell'applicativo controlli a partire dal 24 agosto 2014 e quindi a partire da quel momento e tenendo presente la popolazione condizionalità 2014 le regioni potranno integrare/verificare il campione delle aziende da controllare che era stato predisposto ad inizio anno sulla base delle domande di premio del 2013. Il campione condizionalità, similmente alla rimanente quota del campione delle aziende da sottoporre a controllo, deve essere estratto sulla base **dell'analisi del rischio ad eccezione di un 20-25 % che va estratto con criteri di casualità** (questo per verificare la bontà dell'analisi del rischio in quanto se questa è fatta bene deve consentire di rilevare un maggior numero di infrazioni rispetto alle aziende estratte con criterio casuale). Il criterio di casualità comunque non si applica al campione relativo agli atti A7 e A8 (anagrafe bovini e ovicaprini). Prendiamo ad esempio i controlli sull' identificazione dei suini. Il D.lvo 200/2010 prevede che venga controllato almeno 1% del numero **totale** delle aziende presenti nel territorio di riferimento. La norma sulla condizionalità prevede che venga controllato una pari percentuale di aziende estratta però dalla popolazione di condizionalità.

ESEMPIO

Popolazione complessiva = 3500 aziende > 1% = 35 aziende in totale da controllare di cui 20 aziende che rappresentano l'1% della popolazione di condizionalità (2000), di queste il 20%, cioè 4 aziende, va estratto casualmente.

Per cui il campione complessivo di 35 aziende (**che deve rimanere pari all'1% di tutta la popolazione**) è costituito da:

$$\begin{array}{l} 16 \text{ aziende condizionalità criterio di rischio} + \\ 4 \text{ aziende condizionalità casualmente} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 16 \\ 4 \end{array}} \right\} 20 \text{ aziende condizionalità} \\ + \\ 15 \text{ aziende estratte con criterio di rischio dalla popolazione complessiva} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 20 \\ 15 \end{array}} \right\} 35 \text{ aziende totali}$$

Si ricorda che la selezione sulla base dell'analisi del rischio deve considerare cumulativamente **più criteri di rischio** (almeno 2, ottimale da 3 in su) e che in caso di riscontro di un "livello significativo" di non conformità la percentuale minima di controlli da effettuare nell'anno successivo **deve essere aumentata**.

Si rammenta inoltre che sulla base della nota ministeriale prot. n. DGVA.VIII/22764/P-I.5.i/8 del 15 giugno 2006 **tutte le aziende** a cui è stata concessa l'autorizzazione **a derogare all'obbligo di marcatura dei vitelli fino a sei mesi** ai sensi della decisione 2006/28/CE del 18 gennaio 2006 devono essere obbligatoriamente sottoposte ad un controllo annuale per la verifica del rispetto delle procedure per l'applicazione della deroga e per il rispetto della normativa sul sistema di identificazione e registrazione.

Sulla check list dovrà essere annotato per quali **criteri di rischio** l'azienda è stata selezionata ivi compresa l'indicazione del **criterio casuale** ove applicato. Lo stesso dicasi per l'annotazione sulla

check list dell'**eventuale preavviso** dato che dovrà contenere anche l'indicazione del mezzo con cui è stato dato e la tempistica di detto preavviso che, in ogni caso, **non potrà superare le 48 ore**.

b) Esecuzione controlli

Tutti i controlli e le verifiche devono essere **svolti accuratamente e con metodicità**. Nel caso dell'identificazione e registrazione si richiamano qui e si confermano tutte le indicazioni in merito fornite con la diffusione dei primi formati di check list, nonché di tutte le circolari ministeriali che nel corso degli anni sono state diramate sull'argomento. Inoltre particolare attenzione va posta al caso in cui, per allevamenti superiori ai 20 capi, si opti di effettuare il controllo dei mezzi di identificazione di un campione di animali tale da consentire di individuare almeno il 5% di non conformità con il 95% di confidenza.

Nel richiamare integralmente quanto indicato con la circolare prot. n. DGVA.VIII/6097/ P-I.5.i/8 del 14 febbraio 2007 si ricorda che la **Tabella esemplificativa** per il calcolo della numerosità del campione di cui alla predetta nota, allegata comunque alla presente (Allegato II), è applicabile anche per i bovini e suini fermo restando che in caso di riscontro di non conformità dei mezzi di identificazione dovranno essere controllati tutti gli animali dell'allevamento. In riferimento a questo punto, considerata anche l'osservazione della **relazione della DGAGRI** che nel corso dei controlli in campo durante lo svolgimento dell'audit comunitario del marzo 2014 non ha potuto verificare la modalità pratica con cui i servizi veterinari estraggono dal totale degli animali il campione da esaminare, si richiama la necessità di applicare **criteri di campionamento che garantiscano sufficientemente l'efficacia dell'estrazione** (campionamento semplice, campionamento casuale sistematico o systematic random sampling, etc), fermo restando che la verifica della presenza degli identificativi va sempre effettuata su tutti gli animali presenti in allevamento. Si raccomanda di effettuare sempre, almeno per gli animali di cui al predetto campione, un controllo incrociato dell'identificativo con le informazioni contenute nel passaporto (ove previsto), nel registro aziendale, nei documenti di trasporto e in BDN, al fine di verificarne congruità e corrispondenza.

A questo proposito va tenuto presente per ogni azienda controllata (nonché per tutte le aziende facenti parte della cosiddetta "popolazione condizionalità") anche l'aspetto relativo al **rispetto delle tempistiche delle notifiche eventi** (capi nati in stalla, ingressi, uscite, morti, etc) così come desumibili dalla BDN. Infatti accedendo in BDN alla voce "**Estrazione dati**" del Menù e cliccando sulla voce "**Tempi notifiche eventi BDN**" è possibile, sia a livello aggregato per ASL che per singola azienda, visualizzare per ciascuna tipologia di evento e per un intervallo di tempo specificato, l'elenco degli eventi notificati in ritardo e la tempistica dei ritardi stessi. Rispetto a questi elementi si invita ad effettuare **opportune valutazioni sia per gli approfondimenti del caso, sia per le successive determinazioni da intraprendere** (inserimento in una tabella di rischio, valutazione in campo, irrogazione sanzione).

Per quanto attiene il discorso delle **prescrizioni** si conferma quanto prevede la normativa vigente che, in caso di primo accertamento di violazioni che possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali consente di prescrivere una regolarizzazione entro il termine di 15 giorni. Si invita a considerare il requisito **della sicura identificazione degli animali che deve essere sempre verificato: in caso contrario non è possibile adottare lo strumento della prescrizione**. Pertanto è fondamentale trattare con estrema cautela i casi di mancata identificazione di più capi nella stessa azienda, assenza totale della documentazione cartacea riferibile all'animale in questione, ed altri elementi che inficiano irrimediabilmente l'identificazione dell'animale. Si ribadisce l'importanza di **annotare esattamente nella check list** tutti i termini connessi alla prescrizione, la tempistica e la relativa verifica (con esito) del corretto adempimento di

quanto prescritto. Tutto questo va accuratamente registrato nell'applicativo Controlli (www.ventinfo.sanita.it).

Altro aspetto da non trascurare è la **congruenza** tra le informazioni riportate nelle check list cartacee e quanto registrato nei sistemi, così come quelle situazioni, possibili ma poco probabili, che già ad una verifica sommaria appaiono incongruenti (ad esempio allevamenti con centinaia e centinaia di ovini in cui non viene registrata la benché minima non conformità): su questi elementi le regioni sono invitate a vigilare e ad attuare le verifiche di propria competenza.

Per quanto riguarda gli atti C16, C17, C18 (Benessere Animale) si intendono qui richiamate tutte le istruzioni già fornite negli anni precedenti sia con l'emanazione del PNBA, che con i suoi aggiornamenti e le ulteriori circolari diramate. Da ultimo si richiama la circolare prot. n. 13321 del 24 giugno 2014 con cui sono state formalizzate alcune modifiche alle check list anche in esito alle osservazioni della DGAGRI. In merito a taluni aspetti che erano stati oggetto di perplessità nel corso di recenti riunioni con le regioni sull'argomento si precisa che per quanto attiene il discorso delle **non conformità connesse alla formazione del personale**, questo requisito è specificatamente previsto dalla normativa sul benessere dei polli da carne e dei suini, non per le altre specie. Pertanto nel registrare nell'applicativo Controlli (www.ventinfo.sanita.it) le informazioni di cui alla scheda sintetizzata si raccomanda **di non tener conto di questo elemento di non conformità** ad eccezione dei casi di aziende con polli da carne e suini.

Viceversa **si conferma la necessità di registrare le eventuali non conformità di cui al paragrafo “Tenuta dei registri”** in quanto fattispecie specificatamente prevista dalla normativa di settore.

In merito alle categorie delle non conformità si raccomanda di indicare sempre i tempi entro cui vanno regolarizzate (nei casi previsti) nonché la data in cui deve essere verificato l'adempimento della prescrizione e la data con l'esito della verifica sul campo. Tali elementi vanno riportati sia nella check list che nella scheda sintetica all'atto della registrazione nell'applicativo Controlli (www.ventinfo.sanita.it).

Per quanto attiene lo svolgimento dei controlli di cui **all'atto B11** (Sicurezza Alimentare) si conferma la necessità di utilizzare la check list unica allegata alle convenzioni recentemente stipulate tra le regioni e AGEA (Allegato III). Come anticipato precedentemente la funzionalità per registrare gli esiti di detta tipologia di controlli con tale check list sarà disponibile nell'applicativo Controlli (www.ventinfo.sanita.it) a partire dal 15 novembre p.v..